

Reg. Gen N. 335
Del 07 giugno 2019

**Oggetto** Quinta integrazione alla Determinazione Dirigenziale n. 45 del 10/02/2016 “**BMC TOUR S.r.l. - Autorizzazione al trasporto di persone su strada in regime di concorrenza – Servizio di tipologia commerciale Autolinea: Levaldigi aeroporto-Fossano-TorinoLingotto – Anni 2016-2019**”

Determinazione del Direttore di Pianificazione e Controllo

## Decisione

Il Direttore di Pianificazione e Controllo, nell’ambito della propria competenza<sup>1</sup>, determina di autorizzare le seguenti modifiche della Determinazione Dirigenziale n. 45/2016 richiamata in oggetto:

- Adozione di un nuovo percorso Torino-Aeroporto di Cuneo Levaldigi-Fossano FS-Aeroporto di Cuneo Levaldigi;
- Adozione dei nuovi orari di servizio estivi allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Per tutto quanto non concerne il percorso e gli orari di servizio, resta valido quanto specificato nella Determinazione Dirigenziale n. 45 del 10/02/2016 “**BMC TOUR S.r.l. - Autorizzazione al trasporto di persone su strada in regime di concorrenza – Servizio di tipologia commerciale Autolinea: Levaldigi aeroporto-Fossano-Torino Lingotto – Anni 2016-2019**”, e nella successiva integrazione D.D. n. 316 del 17/07/2016 “Seconda integrazione alle Determinazioni Dirigenziali n. 45 del 21/07/2015 “**BMC TOUR S.r.l. - Autorizzazione al trasporto di persone su strada in regime di concorrenza – Servizio di tipologia commerciale Autolinea: Levaldigi aeroporto-Fossano-Torino Lingotto – Anni 2016-2019**”

## Motivazione

Con Determinazione Dirigenziale n. 45 del 10/02/2016 la Società BMC Tour S.r.l. è stata autorizzata a svolgere un servizio di trasporto di persone su strada in regime di concorrenza di tipologia commerciale sulla tratta: **Torino Lingotto-Fossano FS-Levaldigi Aeroporto** (corsa via Fossano). Il servizio è effettuato dalla stessa Società BMC Tour.

Con Determinazione Dirigenziale n. 154 del 15/04/2016 le autorizzazioni sopra richiamate sono state aggiornate con l’adozione di nuovi orari di esercizio a seguito dell’entrata in vigore dell’orario estivo dei voli aventi per partenza/ arrivo lo scalo di Fossano-Levaldigi.

Con Determinazione Dirigenziale n. 316 del 17/07/2016, secondo la richiesta pervenuta dalla Società BMC Tour, è stato autorizzata la variazione di +/- 30 minuti dell’orario di

partenza dell'autobus dall'aeroporto di Levaldigi in funzione dell'effettivo orario del volo corrispondente

Con Determinazione Dirigenziale n. 574 del 29/11/2016 la Società BMC Tour è stata autorizzata all'adozione di un nuovo orario di servizio a seguito dell'entrata in vigore dell'orario invernale dei voli aventi per partenza/ arrivo lo scalo di Fossano-Levaldigi.

Con Determinazione Dirigenziale n. 184 del 21/04/2017 la Società BMC Tour è stata autorizzata all'adozione di un nuovo orario di servizio a seguito dell'entrata in vigore dell'orario estivo dei voli aventi per partenza/ arrivo lo scalo di Fossano-Levaldigi.

Con nota prot. Agenzia n. 4840 del 20/05/2019 la Società BMC Tour, a seguito dell'entrata in vigore degli orari estivi dei voli all'aeroporto di Cuneo Levaldigi, ha richiesto di poter modificare gli orari delle corse del servizio di trasporto pubblico di linea non contribuito di tipologia commerciale esercito sulla tratta Torino Lingotto-Fossano FS-Levaldigi aeroporto e ha trasmesso la proposta di aggiornamento dell'orario, così come da documento allegato. Nella nota si propone anche l'adozione di una modifica di percorso, con nuovo percorso Torino Lingotto FS-Cuneo Levaldigi APT-Fossano FS-Cuneo Levaldigi APT

## Attenzione

Agli autobus autorizzati all'effettuazione del servizio è rilasciato uno specifico documento riportante la targa del mezzo e la denominazione della linea autorizzata. Tale documento dovrà essere tenuto a bordo del mezzo ai sensi dell'art. 87 comma IV del D.L. 285/92 e accompagnato da copia dell'autorizzazione rilasciata per l'effettuazione del servizio.

La presente autorizzazione è relativa all'esercizio del servizio di linea in oggetto e non costituisce titolo all'occupazione delle aree destinate alle fermate e, in particolare, alle soste ai capilinea. L'utilizzo del suolo rimane di esclusiva pertinenza dei Comuni interessati o degli Enti proprietari. Nel caso in cui questi neghino espressamente il proprio benessere all'utilizzo degli spazi di fermata o di sosta capolinea, la presente autorizzazione dovrà considerarsi immediatamente revocata.

La Società destinataria del presente provvedimento dovrà fornire tempestiva comunicazione di eventuali incidenti verificatisi, di qualsiasi episodio che comporti turbativa al regolare espletamento del servizio, della sua sospensione, anche se occasionale o parziale e delle variazioni di percorso e/o orario, che dovranno essere preventivamente autorizzate.

Gli autobus impiegati nel servizio dovranno rispettare le prescrizioni contenute ai numeri 2 e 4 della misura 2.1.1 (*"Misure per la riduzione delle emissioni dovute ai veicoli utilizzati per il trasporto pubblico locale e per i servizi integrativi allo stesso"*) contenute nello Stralcio di piano per la mobilità approvato con la D.G.R. 66-3859 del 18/09/2006.- indirizzo n. 8<sup>2</sup>.

La Società destinataria della presente dovrà dare tempestiva comunicazione di qualsiasi variazione dei requisiti richiesti intervenga successivamente al suo rilascio. Il venir meno dei requisiti richiesti, ivi compresa la mancata denuncia del personale dipendente agli enti assicuratori della previdenza sociale, dell'assistenza malattia e dell'assistenza infortuni sul lavoro o l'irregolarità contributiva potrà essere causa di decadenza dell'Autorizzazione.

La presente autorizzazione potrà altresì essere revocata senza obbligo d'indennizzo nel caso in cui si verificasse la non sussistenza di quanto dichiarato nella domanda d'autorizzazione, o l'esercizio della linea venisse effettuato con modalità diverse da quelle autorizzate o se la verifica di coerenza dei Servizi in oggetto con la funzionalità dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone di linea di competenza dell'Agenzia della Mobilità Piemontese dovesse, a seguito di successivi approfondimenti degli argomenti esposti in istruttoria, dare esito negativo.

Oltre alle cause di decadenza richiamate in precedenza, conservano piena validità quelle individuate con la Deliberazione n. 4/3 del C.d.A. dell'Agenzia del 15/06/2004 e s.m.i..

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui al codice del processo amministrativo approvato con il D.lgs. n. 104 del 02 luglio 2010, ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.

Il Direttore di Pianificazione e Controllo  
*Cesare Paonessa*

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Torino, lì 07 giugno 2019

---

<sup>1</sup> Artt. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento del Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 14 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2 del 16/01/2004.

<sup>2</sup> Le prescrizioni di cui ai numeri 2 e 4 della misura 2.1.1 sono le seguenti:

2. *entro il 1 ottobre 2008, le emissioni di polveri dei mezzi destinati al trasporto pubblico locale in Piemonte, già circolanti con motorizzazione a gasolio di più recente omologazione (EURO 1, EURO 2 ed EURO 3) dovranno essere migliorate mediante idonei sistemi per l'abbattimento del particolato.*
4. *a partire dal 1 ottobre 2010 è definitivamente vietata la circolazione di tutti i veicoli Diesel PRE EURO, EURO 0, nonché dei veicoli Diesel EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 non dotati di sistemi di contenimento del particolato.*

I termini per l'attuazione della misura 2.1.1. sono stati successivamente prorogati con la D.G.R. n. 69-704 del 27/09/2010, con la D.G.R. n. 64-3251 del 30/12/2011, con la D.G.R. n. 58-5180 del 28/12/2012 e, infine, con la D.G.R. n. 50-6968 del 23/12/2013 e, infine, con la D.G.R. n. 34-3543/2016 che ha parzialmente modificato la precedente D.G.R. n. 50-6968 fissando per la decorrenza del divieto di circolazione sancito dallo Stralcio di Piano della mobilità le scadenze seguenti:

- a partire dal 31/12/2015 per i veicoli Diesel pre Euro ed Euro 0;
- a partire dal 01/01/2017 per i veicoli Euro 1 e Euro 2 non dotati di sistemi per il contenimento del particolato, ai quali viene comunque riconosciuta la possibilità di circolazione fino al 31/12/2017 se mantenuti come scorta e utilizzati per un periodo strettamente limitato in sostituzione temporanea di mezzi con omologazione Euro1 e Euro2 dotati di FAP o di categoria emissiva superiore.